



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°110 del 23/10/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 18 ottobre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. CHIMIERI MAURO, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE AIA DI ROMA 1 PER VIOLAZIONE DELLA NORMA DI CUI ALL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 40, PUNTO H DEL REGOLAMENTO DELL'AIA.

Il Procuratore Federale Interregionale, a seguito di una nota del Presidente del C.R. Lazio, ha esperito le opportune indagini del caso. Letti gli atti relativi al procedimento disciplinare, avente per oggetto "accertamenti in merito alla motivazione che hanno indotto l'arbitro a sospendere la gara Poggio San Lorenzo / Amatrice del 29 gennaio 2018, per asserita impraticabilità del campo di gioco".

Acquisiti vari documenti costituenti fonte di prova (referto di gara e relativo C.U., ricorso della Soc. Amatrice alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale ed altri atti consequenziali, verbali di audizione dei due presidenti, di calciatori di entrambe le squadre, dell'arbitro dell'incontro e del video in cui l'arbitro Chimieri è ripreso a discutere con i dirigenti del Poggio San Lorenzo, articoli di stampa e foto del terreno di gioco riportate sul giornale il Messaggero.

Ha rilevato la Procura, a seguito del provvedimento di sospensione della gara, adottato dal Giudice Sportivo Territoriale che la società Amatrice, che in quel momento vinceva per 3 a 1, ha proposto ricorso alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, sostenendo che la sospensione dell'incontro è da addebitarsi alla società di casa che non ha ottemperato alla richiesta dell'arbitro di ridisegnare le linee del campo di gioco, cancellatesi a seguito di un acquazzone e pertanto ne chiedeva la vittoria a tavolino.

La Corte Sportiva, esaminato il ricorso lo ha dichiarato inammissibile, ma avendo visionato, in sede di audizione della ricorrente, il contenuto di un video su di un telefono cellulare, in cui si vede chiaramente che l'arbitro avverte i dirigenti locali di provvedere in merito, altrimenti avrebbe chiuso l'incontro, e che, tale precisazione non veniva riportata nel referto di gara, si disponeva la trasmissione degli atti relativi alla Procura Federale.

L'arbitro, audito durante l'azione inquisitoria, in effetti ha confermato il contenuto del video, precisando anche che dopo l'iniziale richiesta ai dirigenti locali di ripristinare le linee di gioco,

avvertendoli che dinanzi ad un rifiuto avrebbe chiuso la gara, si è verificato un ulteriore acquazzone che ha vanificato pertanto la richiesta fatta in precedenza ai dirigenti locali. Ha infine dichiarato l'arbitro che, l'uscita dagli spogliatoi è avvenuta esclusivamente per far apporre ai dirigenti di entrambe le squadre la firma sul rapportino di fine gara, e che tutto si è svolto senza alcuna contestazione.

La Procura, pertanto, a seguito di quanto riferito dall'arbitro e dalle immagini visionate, ha potuto accertare che sul referto di gara nulla è stato scritto sulle discussioni avute con i dirigenti della squadra di casa, ma esclusivamente la sospensione dell'incontro per impraticabilità del campo di gioco e quindi, per tale condotta, di aver omesso quanto sopra riportato è stato deferito l'arbitro Chimieri Mauro a questo Tribunale Federale Territoriale, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 40, punto h del Regolamento AIA.

All'udienza del 18.10.2018, era presente la procura federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, nonché l'avv. Gabriele Guaitoli per il deferito e il rappresentante AIA Gianluigi Tizzano.

Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità del deferito e, per l'effetto, che Mauro Chimieri fosse sanzionato con mesi sei di sospensione.

La difesa del deferito deduceva che il video da cui ha avuto origine il procedimento rappresentasse solo un frammento dei fatti e che dopo un primo rifiuto di tracciare le linee, la società di casa avrebbe tentato di farlo ma non era stato possibile a causa dell'impraticabilità del campo e che, per tale motivo, era stato sospeso l'incontro. Rilevando, inoltre, discrasie tra le deposizioni dei tesserati del Poggio San Lorenzo e quelle dell'Amatrice, chiedeva il proscioglimento del deferito.

L'Organo Tecnico sottolineava, invece, come nel referto fosse indicato tutto il necessario e non fosse stato effettuato supplemento di referto perché non richiesto dal Giudice Sportivo.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati.

L'art. 40 del regolamento AIA, infatti, prescrive al punto h che gli arbitri sono obbligati *"ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione"*.

Nel caso di specie, il deferito ha del tutto omesso in sede di refertazione la circostanza secondo cui la società Poggio San Lorenzo aveva posto un rifiuto a ripristinare le linee di campo e tale fatto risulta obiettivamente rilevante e assolutamente non omettibile nella stesura del referto di gara.

Ciò è bastato a dichiarare la responsabilità disciplinare del sig. Mauro Chimieri per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza, al cui rispetto tutti i tesserati sono tenuti.

Sia il verificarsi del fatto che la sua mancata inclusione nel referto di gara emergono pacifici dall'istruttoria, dalle dichiarazioni del deferito e dalla documentazione depositata dalla Procura; in particolare, nel video allegato si sente chiaramente riferire che l'arbitro aveva *"fischiato"* e lo stesso direttore di gara dire che *"non si gioca ... perché lei mi ha detto che non si possono fare le linee, signore"* e *"signore, io le ho detto se si possono fare le linee e lei mi ha detto no, non si possono fare le linee"*.

Se poi tale rifiuto di ripristinare le linee del campo fosse stato solo iniziale e se sia stato esso oppure l'impraticabilità del campo ad aver determinato la sospensione dell'incontro, non risultano essere fatti oggetti del procedimento disciplinare né circostanze compiutamente provate, tanto che la Procura Federale ha contestato solo una refertazione infedele perché incompleta e non perché dolosamente artefatta.

Da ciò deriva anche la quantificazione della sanzione richiesta dalla Procura stessa che questo Tribunale ritiene congrua rispetto alla tipologia ed entità della condotta tenuta dal deferito.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di affermare la responsabilità del deferito per le violazioni lui ascritte condannando il sig. Mauro Chimieri alla sanzione della sospensione per mesi 6 (sei).

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. UGO SANTORI, SEGRETARIO DELLA SOC. ASDP P. VIGOR PERCONTI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 DEL CGS E DELLA SOCIETÀ ASDP P. VIGOR PERCONTI, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL' ART. 4 COMMA 2 DEL CGS.

La Procura Federale, a seguito della nota del 19/04/2017, trasmessagli dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, relativa ad "accertamenti in merito a presunte responsabilità di tesserati della società ASDP P. Vigor Perconti, che avrebbe alterato le firme apposte sul modulo di tesseramento del calciatore Tota Alessandro", ha provveduto ad esperire le opportune indagini al riguardo.

La Procura, preliminarmente ha acquisito vari atti di indagine, alcuni dei quali hanno assunto particolare valenza dimostrativa, ai fini dell'accertamento della dichiarazione mendace rilasciata dal calciatore Tota Alessandro.

La Procura, dall'esame della relazione redatta dal collaboratore della Procura Federale, in data 4 marzo 2018, il quale ha riportato le dichiarazioni rese dal genitore del calciatore, dal segretario sig. Ugo Santori e dal presidente della società Vigor Perconti, i messaggi scambiati tra il papà dell'atleta ed il sig. Pietro Guerini, non tesserato FIGC, ha potuto constatare la responsabilità, in modo inequivocabile, del segretario della società Vigor Perconti, per aver indotto la madre del calciatore ad apporre la firma sul modulo di tesseramento, in sostituzione di quella del padre.

Ha anche ammesso, il segretario della società, di non aver identificato i soggetti richiedenti il predetto tesseramento, invitando la madre del calciatore a firmare "tranquillamente" al posto del papà, che era invece l'unico soggetto abilitato a regolarizzare la posizione del calciatore in questione.

La Procura, vista la conclusione delle indagini e rilevato che i sia il segretario che la società Vigor Perconti non hanno esercitato alcuna delle facoltà difensive al riguardo, ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Ugo Santori, segretario della società, per aver violato, con il suo comportamento il contenuto dell'art. 1 bis comma 1 del CGS, che stabilisce "principi di lealtà, correttezza" per i tesserati FIGC, e la società Vigor Perconti a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art 4 comma 2 del CGS.

All'udienza del 18.10.2018, era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, nonché personalmente il sig. Ugo Santori, mentre nessuno compariva per la società deferita.

Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l'effetto che fossero sanzionati:

- Ugo Santori con mesi otto di inibizione;
- la ASD P. Vigor Perconti con ammenda di € 1.000,00.

Il deferito rilevava che non era stata la madre del calciatore ad apporre la firma sul modulo di trasferimento, bensì la persona di sesso maschile che l'accompagnava e che egli riteneva erroneamente essere il padre non avendolo identificato con documento.

Detta sottoscrizione era stata apposta a luglio, tuttavia il fatto è emerso solo a gennaio in occasione della richiesta dello svincolo del calciatore.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati.

A riguardo, infatti, risulta pacifico che la sottoscrizione sul modulo di tesseramento non fosse stata apposta dal padre del calciatore minorenni, tuttavia non è emerso univocamente se essa sia stata vergata dalla madre su sollecitazione del deferito ovvero da un suo accompagnatore.

Emerge, comunque, che il padre del calciatore Alessandro Tota ha richiesto insieme alla moglie che fosse dichiarata l'irregolarità del tesseramento per falsità della propria firma perché il figlio non giocava.

Da tutto ciò si evince che il sig. Sartori può essere ritenuto colpevole solo per lieve negligenza, avendo l'obbligo di impedire che fosse apposta una sottoscrizione apocrifa, e non per aver sollecitato un tesseramento irregolare, poiché tale fatto non risulta provato.

Il suo comportamento integra, quindi, violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, al cui rispetto tutti i tesserati sono tenuti e da tale violazione deriva anche la responsabilità oggettiva della società deferita.

Per quanto attiene le sanzioni da irrogare, quindi, vista la qualità dei soggetti coinvolti e l'entità della condotta oggetto del deferimento come provata dinanzi questo collegio, il Tribunale ritiene che esse debbano essere quantificate in misura minore rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Ugo Santori alla sanzione dell'inibizione per mesi uno, e la società ASD P. Vigor Perconti alla sanzione di € 300,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. ALBERTO ROSSINI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOC. SS FORMIA CALCIO ASD, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 19 NOIF NONCHÉ ALL'ART. 31 DEL REGOLAMENTO DEL S.G.S. 2.6 IN COMBINATO DISPOSTO CON I PUNTI 1.2 DEL C.U. N. 1 E 1 DEL C.U. N. 2 DEL S.G.S STAGIONE SPORTIVA 2017-2018, E ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 36 E 38 NOIF, ALL'ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL'ART. 20 DEL REGOLAMENTO S.G.S., NONCHÉ DELLA SOC. SS FORMIA CALCIO ASD PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito di nota del C.R. Lazio con cui veniva trasmesso esposto del presidente della Polisportiva Dilettantistica Ponza.

Secondo la Procura, la società SS Formia Calcio Asd avrebbe attivato sull'isola di Ponza il progetto "Academy S.S. Formia Calcio a Ponza" senza che la Società fosse stata autorizzata alla costituzione di una Scuola Calcio e, comunque, in un impianto diverso da quello dichiarato disponibile all'atto dell'iscrizione al campionato e sito al di fuori del territorio del Comune in cui la società aveva sede.

Inoltre, secondo gli inquirenti, i deferiti avrebbero ingenerato nei giovani calciatori con messaggi ingannevoli il convincimento di partecipare quali tesserati alla "prima scuola calcio autorizzata sbarcata sull'isola" quando questa non era autorizzata né i calciatori tesserati e, infine, avrebbero affidato al tecnico Giosuè Coppa il ruolo di allenatore in assenza di regolare tesseramento del tecnico e dei giovani calciatori.

A riguardo, la Procura precisa che il sig. Coppa è stato sanzionato ex art. 32 sexies C.G.S. con 6 mesi di squalifica per aver assunto la responsabilità tecnica della Academy SS Formia Calcio a Ponza senza tesseramento, senza che detta scuola calcio fosse stata autorizzata e per aver pubblicizzato ingannevolmente tale iniziativa sostenendo invece che tutto fosse regolare e che i giovani calciatori fossero tesserati.

Tutto ciò premesso, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Alberto Rossini, all'epoca dei fatti presidente della soc. SS Formia Calcio Asd, per violazione dell'art.1 bis comma 1 C.G.S. anche in relazione all'art. 19 NOIF nonché all'art. 31 del Regolamento del S.G.S. 2.6 in combinato disposto con i punti 1.2 del C.U. n. 1 e 1 del C.U. n. 2 del S.G.S stagione sportiva 2017-2018, e anche in relazione agli artt. 36 e 38 NOIF, all'art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 20 del Regolamento S.G.S., nonché della soc. SS Formia Calcio ASD per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S..

All'udienza del 18.10.2018, era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l'effetto che fossero sanzionati:

- Alberto Rossini con mesi otto di inibizione;
- la SS Formia Calcio Asd con ammenda di € 1.200,00.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati.

A riguardo, infatti, risultano documentalmente dimostrati tutti i fatti oggetto di deferimento, sia l'attivazione di una scuola calcio senza autorizzazione e fuori dal Comune sede della società, sia la pubblicità ingannevole sia l'assenza del regolare tesseramento del tecnico che dei giovani calciatori, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza cui è informato il sistema del diritto sportivo.

Da tali violazioni deriva sia la responsabilità diretta della società deferita in relazione alla condotta del suo Presidente, che la responsabilità oggettiva derivante da quella dell'allenatore.

Per quanto attiene le sanzioni da irrogare, vista la qualità dei soggetti coinvolti e l'entità della condotta oggetto del deferimento, il Tribunale ritiene che esse debbano essere quantificate in misura lievemente minore rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Alberto Rossini alla sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) e la società SS Formia Calcio Asd alla sanzione di € 800,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Pubblicato in Roma il 23 ottobre 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli